

Scheda informativa per i clienti per la notifica di un sinistro in un caso di casco totale

Casco totale:

Notificare un sinistro in modo semplice e veloce

Qualora il dispositivo venga danneggiato da una influenza esterna, notificate il vostro sinistro direttamente a Helvetic Warranty.

Notificate il sinistro il prima possibile online all'indirizzo:

www.helvetic-warranty.ch

Per notificare un sinistro occorrono i seguenti documenti:

- Ricevuta d'acquisto di Media Markt
- Codice IMEI o numero di serie dell'oggetto assicurato (è indicato sul dispositivo, sulla confezione o talvolta sulla ricevuta d'acquisto)
- Fotografie del dispositivo danneggiato

Se vi serve assistenza per la notifica online di un sinistro, potete contattarci come segue:

Hotline sinistri: 0848 640 600

Orari di apertura: dal lunedì al venerdì / dalle ore 09:00 alle ore 18:00

Una volta accettato il sinistro, Helvetic Warranty intraprenderà i passi necessari per la riparazione del danno.

Furto:

Se il vostro dispositivo è stato rubato, vi preghiamo di procedere come segue:

1. Misura immediata: fate bloccare la scheda SIM dal vostro provider.
2. Presentate la notifica di furto entro 24 ore alla polizia.
3. Entro le 24 ore successive alla segnalazione alla polizia, notificate il furto online su: **www.helvetic-warranty.ch**

Successivamente alla notifica online, inviate il modulo di notifica del sinistro firmato e gli ulteriori documenti necessari, conformemente a quanto indicato nel suddetto modulo, via e-mail o per posta all'indirizzo:

schaden.mediamarkt@helvetic-warranty.ch

Helvetic Warranty GmbH
Reparto Sinistri Media Markt
Industriestrasse 12
8305 Dietlikon

Importante:

Tenete presente che il danno deve prima essere verificato da Helvetic Warranty.

In caso di riparazione senza previa approvazione di Helvetic Warranty, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte.

Informazioni per i clienti dell'assicurazione collettiva Casco totale (edizione giugno 2022)

Stipulante	<p>Tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, 9001 San Gallo (di seguito «Helvetia») in veste di assicuratore e Media Markt Svizzera SA, Allmendstrasse 23, 8953 Dietikon (di seguito «Media Markt») in veste di stipulante sussiste un contratto di assicurazione collettiva (di seguito «contratto di assicurazione collettiva»).</p> <p>Tale contratto di assicurazione collettiva prevede determinate prestazioni assicurative in relazione all'assicurazione casco totale distribuita da Media Markt.</p>
Assicuratore	<p>L'ente che assicura i rischi in relazione a tutte le parti integranti concordate della presente assicurazione è:</p> <p>Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA</p>
Competenze relative all'assicurazione e alla liquidazione dei sinistri	<p>La società cui compete la gestione di questa assicurazione e la liquidazione di eventuali sinistri è:</p> <p>Helvetic Warranty GmbH, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon.</p>
Persona assicurata	<p>I clienti di Media Markt possono aderire al contratto di assicurazione collettiva. Il diritto così acquisito alla copertura assicurativa può essere fatto valere solo nei confronti dell'Helvetia.</p> <p>Sono assicurati e aventi diritto i clienti che hanno optato per l'assicurazione casco totale al momento dell'acquisto di un dispositivo.</p>

Condizioni generali d'assicurazione Media Markt Casco totale
Edizione 06/2022

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) del contratto di assicurazione collettiva tra Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA (Helvetia), in qualità di assicuratore, e Media Markt Svizzera SA (Media Markt), in qualità di stipulante.

1. Inizio e durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa inizia al momento dell'acquisto dell'oggetto assicurato (secondo la ricevuta d'acquisto) e termina:

- a) alla scadenza della durata scelta di 12 o 24 mesi;
- b) in caso di danno totale;
- c) in caso di furto.

2. Revoca dell'assicurazione

La persona assicurata può revocare l'assicurazione entro 30 giorni dalla data d'acquisto dell'oggetto assicurato, a condizione che fino a quel momento non sia stato notificato nessun sinistro. L'assicurazione si estingue con la presentazione della dichiarazione di revoca. Il premio corrisposto viene rimborsato alla persona assicurata.

3. Numero di sinistri assicurati per anno assicurativo

- **Durata di un anno:** per l'intera durata è coperto dall'assicurazione un (1) sinistro indipendentemente dalla causa all'origine del danno assicurato.
- **Durata di due anni:** per l'intera durata sono coperti dall'assicurazione due (2) casi di sinistro indipendentemente dalla causa all'origine del danno assicurato (facendo salvo il punto 1 lettera B, questa disposizione è valida a prescindere dalla causa all'origine del danno assicurato).

4. Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

5. Persona assicurata

Assicurato e avente diritto in caso di evento assicurato è il titolare della ricevuta d'acquisto su cui sono indicati la stipula dell'assicurazione «Media Markt Casco totale» e il dispositivo elettronico assicurato. La persona assicurata dev'essere obbligatoriamente domiciliata in Svizzera.

6. Oggetto assicurato

L'assicurazione copre il dispositivo definito nella ricevuta d'acquisto di Media Markt e indicato nell'ambito dell'assicurazione Casco totale con codice IMEI o numero di serie, inclusi gli accessori compresi nella dotazione di base, fino a un massimo di CHF 200.–.

L'assicurazione è valida anche per il dispositivo sostitutivo nel caso di una sostituzione coperta da garanzia (garanzia legale o garanzia commerciale del produttore o del venditore) per la durata dell'assicurazione.

7. Passaggio di proprietà

Se il dispositivo assicurato passa a un nuovo proprietario, la copertura assicurativa è valida anche per il legittimo acquirente, a patto che sia domiciliato in Svizzera.

8. Eventi assicurati

L'assicurazione copre il danneggiamento o la distruzione del dispositivo assicurato a seguito di un'influenza esterna improvvisa o imprevedibile conseguente a:

- a) umidità o liquidi (escluse piene e inondazioni);
- b) influenza esterna violenta (ad es. caduta), danni da sabbia, cortocircuito o sovratensione;
- c) riduzioni del 50% delle prestazioni dell'accumulatore/della batteria rispetto allo stato a nuovo.

L'assicurazione copre inoltre la perdita improvvisa e imprevedibile del dispositivo assicurato a seguito di furto (rapina, scasso, evasione).

L'elenco è esaustivo.

Evento assicurato: conversazioni abusive nel caso di telefoni cellulari

Se il dispositivo assicurato viene rubato e a carico della persona assicurata insorgono spese di allacciamento e connessione dovuti all'uso abusivo dei servizi di comunicazione mobile (trasmissione di chiamate, SMS, MMS, trasferimento e trasmissione di dati, caricamento e scaricamento di dati ecc.) nel periodo intercorrente tra il furto e la notifica al provider (blocco), l'Helvetia rimborsa alla persona assicurata un importo massimo di CHF 3000.–. L'obbligo di prestazione decade se il furto non è stato notificato al provider entro 24 ore, la scheda SIM interessata non viene bloccata e il furto non è segnalato al posto di polizia competente.

9. Prestazioni

a) In caso di danneggiamento o distruzione del dispositivo assicurato, l'Helvetia corrisponde

- **Nel caso di un danno parziale:**
Le spese di riparazione, al massimo fino a concorrenza del valore attuale (senza abbonamento) del dispositivo assicurato al momento del sinistro; per i telefoni cellulari esiste la possibilità della sostituzione in luogo della riparazione.
- **Nel caso di un danno totale o di una riparazione antieconomica:**
Un indennizzo, sotto forma di buono Media Markt, del valore del dispositivo assicurato previo ammortamento del prezzo d'acquisto originario secondo le seguenti tabelle (valore attuale). Se tale versamento è antieconomico, il cliente riceverà un dispositivo sostitutivo dello stesso tipo e qualità. La valutazione dell'economicità ai sensi della presente condizione compete all'Helvetia e a Helvetic Warranty.

In caso di danno totale, il dispositivo diventa di proprietà dell'assicuratore e, su richiesta, deve essere consegnato a Helvetic Warranty prima dell'erogazione della prestazione assicurativa. Un danno totale è presente quando la riparazione del dispositivo non è tecnicamente possibile o è antieconomica. Ai sensi delle presenti condizioni, una riparazione è ritenuta antieconomica se i costi che ne conseguono sono superiori al valore attuale secondo la seguente tabella.

Telefoni cellulari

Età del dispositivo in mesi	Indennizzo massimo del prezzo d'acquisto originario
0-6	100%
7-12	80%
13-24	60%

Tutti i dispositivi, telefoni cellulari esclusi

Età del dispositivo in mesi	Indennizzo massimo del prezzo d'acquisto originario
0-12	100%
13-24	80%

b) In caso di furto dell'oggetto assicurato, l'Helvetia corrisponde

- un indennizzo, sotto forma di buono Media Markt, del valore del dispositivo assicurato previo ammortamento del prezzo d'acquisto originario (senza abbonamento) secondo le seguenti tabelle. Se tale versamento è antieconomico, il cliente riceverà un dispositivo sostitutivo dello stesso tipo e qualità. La valutazione dell'economicità ai sensi della presente condizione compete all'Helvetia e a Helvetic Warranty.

Telefoni cellulari

Età del dispositivo in mesi	Indennizzo massimo del prezzo d'acquisto originario
0-6	80%
7-12	60%
13-24	40%

Tutti i dispositivi, telefoni cellulari esclusi

Età del dispositivo in mesi	Indennizzo massimo del prezzo d'acquisto originario
0-12	80%
13-24	60%

c) Conversazioni abusive nel caso di telefoni cellulari

Su presentazione delle fatture da cui risultano chiaramente i costi di connessione, l'assicurazione copre i costi fino a un importo massimo di CHF 3000.--. L'assicurazione non copre le spese per il blocco e la sostituzione della scheda SIM e il credito prepagato (prepaid).

10. Esclusioni

L'assicurazione non copre i danni:

- conseguenti ad abbandono, perdita o spostamento;
- conseguenti a incendio o eventi naturali;
- conseguenti a disposizioni delle autorità;
- che rientrano nelle prestazioni di garanzia, risp. nella responsabilità del produttore o del venditore;
- agli alloggiamenti o alle parti esterne del dispositivo assicurato, a condizione che il suo funzionamento non sia compromesso;
- conseguenti a inosservanza delle istruzioni per l'uso, perdita di dati, danni al software e danni causati da virus informatici;
- causati da lavori di riparazione, manutenzione, ripristino o pulizia;
- se la persona assicurata non è in grado di mettere a disposizione il dispositivo danneggiato (fatta eccezione per il furto);
- che sono da attribuire a negligenza grave o dolo dell'avente diritto;
- se il dispositivo rubato era custodito in un veicolo in modo visibile dall'esterno;
- spese conseguenti al furto commesso da un borsaiolo dell'oggetto assicurato o derivanti dal fatto che il dispositivo assicurato è stato lasciato incustodito in vista, in locali e/o posti pubblici;
- responsabili di spese per il recupero di dati, software, informazioni o musica memorizzati sul dispositivo;
- responsabili di spese già coperte da un'altra assicurazione o garanzia del produttore o rivenditore e sulla cui base è stata erogata una prestazione nel caso specifico;
- per i quali il processo di riparazione non è gestito tramite Helvetic Warranty.

Parimenti, l'assicurazione non copre:

- le spese di verifica nel caso in cui non si riscontri nessun danno assicurato a carico del dispositivo.

11. Gestore dei sinistri

I sinistri sono gestiti esclusivamente da Helvetic Warranty, Industriestrasse 12, 8305 Dietlikon.

12. Obblighi in caso di sinistro

Il sinistro deve essere notificato immediatamente (entro e non oltre 14 giorni dalla scoperta) a Helvetic Warranty utilizzando uno dei seguenti mezzi di comunicazione e, qualora venga richiesto, compilando il modulo per notificare il sinistro online.

- Telefono: 0848 640 600
- Internet: www.helvetic-warranty.ch

La persona assicurata è inoltre tenuta a

- comunicare il codice IMEI/numero di serie di un oggetto assicurato e, su richiesta, a inoltrare la ricevuta d'acquisto e fotografie del dispositivo;
- notificare il furto all'autorità di polizia competente entro 24 ore e far redigere un rapporto di polizia;
- richiedere il blocco della scheda SIM all'operatore di telefonia mobile entro 24 ore dalla constatazione del furto;
- inoltrare un conteggio dettagliato dell'operatore di telefonia mobile dal quale si evincono le spese di connessione insorte indebitamente.

13. Violazione degli obblighi

In caso di violazione di prescrizioni o obblighi legali o contrattuali, le prestazioni potranno essere rifiutate o ridotte. Non si incorre in questa sanzione se dalle circostanze risulta che la violazione non è imputabile a colpa oppure se è dimostrato che la violazione non ha influito né sul verificarsi dell'evento assicurato, né sull'estensione delle prestazioni dovute dall'Helvetia.

14. Altre assicurazioni e responsabilità

Hanno priorità gli altri contratti d'assicurazione in essere al momento del verificarsi del sinistro che coprono gli stessi rischi coperti dalla presente assicurazione. Solo nel caso in cui gli altri contratti non forniscano alcuna prestazione o prevedano solo prestazioni parziali, l'Helvetia provvederà a erogare le prestazioni ai sensi delle presenti CGA.

Se una parte responsabile è tenuta a rispondere dell'evento, il suo obbligo di risarcimento ha la precedenza sull'obbligo di erogare le prestazioni derivante dal presente contratto. Se la parte responsabile rifiuta di adempiere al proprio obbligo di erogare le prestazioni e se sussiste un danno che va rimborsato in base alle presenti CGA, l'Helvetia anticipa la prestazione subentrando nei diritti nei confronti della parte responsabile nel quadro delle presenti CGA. La detrazione della franchigia o le differenze di franchigia nonché le riduzioni dovute a negligenza grave, violazione degli obblighi, sottoassicurazione o valutazioni diverse in caso di sinistro non vengono rimborsate conformemente alle presenti CGA.

15. Foro competente e diritto applicabile

Foro competente per tutte le controversie derivanti dalla presente assicurazione o a essa correlate è, a scelta, la sede dell'Helvetia (San Gallo) o il domicilio della persona assicurata. La presente assicurazione è disciplinata dal diritto svizzero.

16. Trattamento dei dati

L'Helvetia e Helvetic Warranty trattano i dati solo nella misura necessaria alla gestione di contratti, sinistri e prestazioni. I dati possono essere inoltre trattati al fine di semplificare le procedure amministrative, ottimizzare i prodotti, eseguire rilevazioni statistiche e a scopi di marketing. Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare agli assicuratori precedenti, a coassicuratori e riassicuratori e ad altri assicuratori interessati in Svizzera e all'estero nonché a società nazionali ed estere del Gruppo Helvetia. L'Helvetia può inoltre raccogliere le informazioni pertinenti, in particolare quelle sull'andamento dei sinistri, presso gli uffici competenti e altri terzi.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti sul trattamento dei dati si prega di consultare il sito <http://www.helvetia.ch/datenschutz>.

Per combattere le frodi assicurative, l'Helvetia è collegata al sistema di segnalazione e informazione delle compagnie di assicurazione svizzere (HIS), gestito da SVV SOLUTION AG. La notifica all'HIS viene effettuata per motivi predefiniti riguardanti il diritto assicurativo. Ciascuna persona viene informata per iscritto in merito alla propria notifica. La raccolta di tali dati viene notificata all'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) e i dati vengono immessi sulla base di un regolamento a lui noto. Titolare di questa banca dati è SVV SOLUTION AG. Per maggiori informazioni sul sistema HIS si prega di consultare il sito www.svv.ch/his.